

CONSIGLIO D'EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

GRANDE CAMERA

**ARVANITAKI-ROBOTI E ALTRI c. GRECIA**

*(Ricorso n. 27278/03)*

SENTENZA

STRASBURGO

15 Febbraio 2008

*Questa sentenza è definitiva ma può subire dei ritocchi di forma.*

**Nel caso Arvanitaki-Roboti e altri c. Grecia,**

La Corte europea dei diritti dell'uomo, riunita in una Grande Camera composta da:

Jean-Paul Costa, *presidente*,  
Christos Rozakis,  
Nicolas Bratza,  
Boštjan M. Zupančič,  
Peer Lorenzen,  
Rıza Türmen,  
Karel Jungwiert,  
Josep Casadevall,  
Margarita Tsatsa-Nikolovska,  
Rait Maruste,  
Snejana Botoucharova,  
Mindia Ugrekhelidze,  
Vladimiro Zagrebelsky,  
Lech Garlicki,  
David Thór Björgvinsson,  
Danutė Jočienė,  
Mark Villiger, *giudici*,

e da Vincent Berger, *giureconsulto*,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 7 marzo 2007 ed il 9 Gennaio 2008,

Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:

## PROCEDURA

1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 27278/03) diretto contro la Repubblica greca, con il quale 91 cittadini greci elencati in appendice («i ricorrenti»), hanno adito la Corte il 4 agosto 2003 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).

2. I ricorrenti sono rappresentati da Z. Tsiliouka-Mousmoula e da I. Stamoulis, avvocati del foro di Atene. Il Governo greco («il Governo») è rappresentato dai delegati del suo agente, G. Skiani e K. Georgiadis, consiglieri del Consiglio giuridico dello Stato.

3. I ricorrenti lamentano in modo particolare, ai sensi dell'art. 6 § 1 della Convenzione, l'eccessiva durata di una procedura dinanzi le giurisdizioni amministrative.

4. Il ricorso è stato assegnato alla prima sezione della Corte (art. 52 § 1 del Regolamento).

5. Il 12 novembre 2004 la Corte ha deciso di comunicare al Governo il ricorso. Avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 29 § 3 della Convenzione, essa ha deciso di esaminare congiuntamente sia la ricevibilità che il merito della causa.

6. Il 18 maggio 2006, la camera istituita presso la prima sezione per esaminare il caso e composta da: Loukis Loucaides, Christos Rozakis, Françoise Tulkens, Elisabeth Steiner, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann and Sverre Erik Jebens, giudici, nonché da Søren Nielsen, cancelliere di sezione, ha dichiarato il ricorso parzialmente irricevibile ed ha dichiarato all'unanimità la violazione dell'articolo 6 § 1 in ragione della eccessiva durata della procedura. La camera inoltre, con maggioranza di quattro voti contro tre, ha deciso di concedere a titolo di risarcimento del danno morale a ciascuno dei ricorrenti, una somma di danaro identica per tutti eccetto che per uno di essi.

7. Il 27 luglio 2006 il Governo ha chiesto il rinvio della causa dinanzi alla Grande Camera ai sensi dell'art. 43 della Convenzione e dell'art. 73 del Regolamento. Il 13 settembre 2006 un collegio della Grande Camera ha accolto tale domanda.

8. La composizione della Grande Camera è stata determinata conformemente all'articolo 27 §§ 2 e 3 della Convenzione e all'art. 24 del Regolamento.

9. Sia i ricorrenti sia il Governo hanno depositato una memoria sul merito del caso (art. 59 § 1 del Regolamento).

10. Un'udienza si è svolta presso il Palazzo dei diritti dell'uomo, a Strasburgo, il 7 marzo 2007, (art. 59 § 3 del Regolamento).

Sono comparsi:

– *per il Governo convenuto*

G. SKIANI, consigliere, Consiglio giuridico dello Stato,

K. GEORGIADIS, consigliere, Consiglio giuridico dello Stato, *delegati dell'agente*,

I. BAKOPOULOS, assistente giuridico, Consiglio giuridico dello Stato, *Consulente*;

– *per i ricorrenti*

Z. TSILIOUKA-MOUSMOULA, avvocato,

I. STAMOULIS, avvocato,

*Consulente*.

La Corte ha ascoltato le dichiarazioni rese da Tsiliouka-Mousmoula, Stamoulis, Skiani e Georgiadis.

## FATTO

### I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

11. I ricorrenti fanno parte in qualità di medici del Sistema sanitario nazionale (Εθνικό Σύστημα Υγείας) e sono impiegati presso l'ospedale "Ο Ευαγγελισμός".

12. Il 28 aprile 1994, i ricorrenti avevano depositato presso la Corte amministrativa d'appello di Atene una richiesta di annullamento della decisione con cui l'ospedale rifiutava di versare loro una indennità da lavoro straordinario, indennità corrispondente ad 1/65mo del loro salario di base. Unico scopo del ricorso era quello di contestare la legalità della decisione amministrativa in questione.

13. Inizialmente fissata per l'11 marzo 1996, l'udienza fu rinviata sette volte, di cui una volta su richiesta dei ricorrenti. Alla fine essa ebbe luogo il 22 novembre 1999. Il 16 dicembre 1999, la Corte amministrativa d'appello di Atene accoglieva la richiesta di annullamento della decisione amministrativa contestata (decisione n. 2684/1999).

14. Il 18 aprile 2000 la struttura ospedaliera depositava un appello al Consiglio di Stato contro la decisione di cui sopra. Inizialmente fissata per il 18 gennaio 2001, l'udienza veniva celebrata il 18 ottobre 2001 dopo quattro rinvii. Il 7 marzo 2002 la terza sezione del Consiglio di Stato decideva di rinviare il caso alla sua composizione collegiale di sette giudici a causa dell'importanza di una questione relativa al modo con cui era stato pubblicato il documento ad oggetto della controversia (sentenza n. 763/2002)

15. Il 6 febbraio 2003, dopo un rinvio dell'udienza, il Consiglio di Stato ribaltava la decisione della Corte amministrativa di appello di Atene. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, il regolamento ministeriale su cui i ricorrenti fondavano la loro richiesta di indennità per lavoro straordinario, non era stato pubblicato secondo le dovute modalità e, pertanto, non poteva ricevere applicazione (sentenza n. 307/2003).

16. Risulta dal dossier che, nel frattempo, i ricorrenti avevano a più riprese tentato di avviare presso le giurisdizioni amministrative procedimenti destinati al riconoscimento di diverse somme di danaro che, asserivano i ricorrenti, l'ospedale pubblico doveva loro a titolo di indennità per lavoro straordinario. Il totale delle somme richieste a tale titolo variava da 15 000 a 20 000 euro (EUR). Risulta dal dossier che queste azioni furono tutte rigettate dalle giurisdizioni interne.

### II. LA NORMATIVA INTERNA RILEVANTE

17. L'articolo 115 § 1 del Codice di procedura amministrativa dispone:

“Più persone possono depositare attraverso il medesimo atto di appello un ricorso collettivo contro il medesimo atto o la medesima omissione, a condizione che i motivi invocati a fondamento dell’azione abbiano, in sostanza, la stessa base giuridica o di fatto o abbiano ad oggetto la stessa azione. [È possibile altresì depositare un ricorso collettivo] quando i motivi invocati a fondamento dell’azione riguardino un diritto collettivo o quando i singoli diritti reclamati si basino in sostanza sul medesimo fondamento giuridico o di fatto.

...”

## DIRITTO

### I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

18. I ricorrenti sostengono che la durata della procedura svoltasi dinanzi alle giurisdizioni amministrative abbia violato il principio della “durata ragionevole”. In proposito, essi invocano l’art. 6 § 1 della Convenzione le cui disposizioni rilevanti stabiliscono:

“Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata ... entro un termine ragionevole da parte di un tribunale ... il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile...”

19. La camera ha concluso nella sua sentenza del 18 maggio 2006 che, nel caso di specie, la durata della procedura impugnata era stata eccessiva e che, pertanto, si era verificata una violazione dell’art. 6 § 1

20. La Corte nota che la richiesta di rinvio alla Grande Camera, depositata dal Governo, riguardava esclusivamente le conclusioni della camera circa l’applicazione dell’art. 41 della Convenzione. Tuttavia, dal momento che il caso rinviato alla Grande Camera investe necessariamente tutti gli aspetti del ricorso che la camera ha esaminato nella sua sentenza (*Syssoyeva et autres c. Lettonia* [GC], n. 60654/00, § 61, CEDH 2007-...), è necessario esaminare anche la doglianza relativa alla violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione.

21. Per le medesime ragioni espresse dalla camera, la Grande Camera considera che nel caso di specie si sia verificata una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.

## II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

22. L'art. 41 della Convenzione dispone:

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.”

### A. Danno

#### 1. *La sentenza della camera*

23. Nella sua sentenza la camera ha ritenuto che il prolungarsi della procedura litigiosa al di là del «termine ragionevole» aveva causato ai ricorrenti un danno morale certo che giustificava la concessione di un indennizzo. Nel decidere sul punto in base ad equità, la camera ha accordato l'intera somma richiesta dal ricorrente indicato al numero 67, precisamente 6895 Euro, e a ciascun altro dei ricorrenti 7000 Euro, più ogni altra somma eventualmente dovuta a titolo di imposta.

#### 2. *Argomenti delle parti*

24. I ricorrenti evidenziano, in primo luogo, che la somma che è stata loro accordata a titolo di equa soddisfazione non è affatto eccessiva; al contrario, essa rappresenta il minimo che la Corte poteva riconoscere loro. Secondo i ricorrenti, infatti, siffatta somma è perfettamente in linea con la giurisprudenza resa sul punto dalla Corte. Essa non sarebbe affatto irragionevole tenuto conto del valore finanziario – da 17 000 a 20 000 Euro – delle cause introdotte dinanzi alle giurisdizioni interne. Nel fare riferimento all'articolo 115 del codice di procedura amministrativa, i ricorrenti evidenziano, inoltre, che è lo stesso diritto interno a consentire l'istituzione di una causa collettiva al fine di facilitare l'amministrazione della giustizia e di assicurare in modo rapido ed effettivo la salvaguardia dei diritti. Affermano, infine, che una eventuale riduzione della somma accordata a titolo di equa soddisfazione rappresenterebbe un segnale negativo per le parti di ricorsi collettivi depositati presso le giurisdizioni interne. In tale ipotesi, infatti, nel caso di un successivo ricorso alla Corte di Strasburgo, le parti sarebbero tentate di adire la Corte stessa con atti di ricorso individuali piuttosto che di riunire le cause in un unico atto, con la conseguenza di aumentare senza dubbio il carico di lavoro della Corte.

25. Il governo evidenzia che la somma totale accordata dalla camera è esorbitante e si trova in contraddizione con lo spirito dell'art. 41, che si limita a prevedere la concessione di un indennizzo equo per far fronte ai

danni subiti. Aggiunge, che in occasione di altri casi riguardanti la Grecia e nei quali la Corte ha constatato violazioni ben più gravi di quella del diritto alla durata ragionevole dei processi, essa ha concesso delle somme di minore entità. Secondo il punto di vista del Governo, nelle questioni aventi ad oggetto la durata di procedure, la Corte dovrebbe modulare l'applicazione dell'art. 41 in base al numero delle persone interessate. Più in particolare, il Governo evidenzia che le spese di procedura e i relativi interessi legittimi sono completamente differenti a seconda che i ricorrenti abbiano adito le autorità giurisdizionali collettivamente o individualmente. Lo stesso vale in relazione alla frustrazione eventualmente patita a causa dell'anomalo protrarsi di una procedura giudiziaria. Per quanto riguarda la procedura in esame, derivante da una richiesta di annullamento di un atto amministrativo, il numero dei ricorrenti non poteva in alcun modo influire sul suo risultato. Il governo conclude, pertanto, che la Grande Camera dovrebbe ridurre la somma totale accordata dalla camera a titolo di danno morale.

### *3. La valutazione della Corte*

26. La Corte nota innanzitutto che le parti non hanno espresso alcuna opinione relativamente alla questione del danno materiale eventualmente patito dai ricorrenti. Essa, conseguentemente, si soffermerà in modo esclusivo sul problema della determinazione della somma appropriata da accordare a titolo di danno morale nel caso di specie: sarebbe a dire un caso di durata di una procedura riguardante una causa collettiva svoltasi dinanzi alle giurisdizioni interne ed oggetto, successivamente, di un ricorso collettivo presso la Corte.

#### **(a) i criteri della Corte**

27. Occorre ricordare in primo luogo che, ogniqualvolta individua l'esistenza di una violazione di una delle disposizioni della Convenzione, la Corte può accordare al ricorrente una somma per il danno morale patito. Questa somma è destinata a riparare lo stato di angoscia, di impotenza e di incertezza che deriva dalla violazione in questione (cfr. *Comingersoll S.A. c. Portogallo* [GC], n. 35382/97, § 29, ECHR 2000-IV). Conseguentemente, quando la durata di una procedura eccede la durata ragionevole, la somma concessa a titolo di indennizzo del danno morale deve tenere conto anche di siffatto tipo di pregiudizi che l'interessato può aver eventualmente sofferto.

28. Tuttavia, è impossibile quantificare in modo dettagliato il peso detenuto da ciascuno degli elementi presi in considerazione nella determinazione della somma da accordare a titolo di danno morale, somma che si ricorda è determinata in base ad equità. Ciononostante la

giurisprudenza della Corte fornisce un certo numero di indicazioni a tal proposito (si veda, tra gli altri, *König c. Germania* (art. 50), sentenza del 10 marzo 1980, Serie A n. 36, pp. 16-17, § 19, e *Davies c. Regno Unito*, n. 42007/98, § 38, del 16 luglio 2002). È necessario precisare, ad ogni buon conto, tali indicazioni con riferimento specifico al danno morale causato dalla eccessiva durata di ricorsi collettivi.

29. In particolare, quando viene constatata la durata irragionevole di procedure relative a siffatti tipi di azioni processuali, la Corte deve tenere conto del modo con cui il numero di partecipanti ad una tale procedura possa influire sul livello di angoscia, impotenza ed incertezza che colpiscono costoro. Conseguentemente, un elevato numero di partecipanti avrà molto probabilmente un impatto sull'ammontare dell'equa soddisfazione da accordare a titolo di danno morale. Tale approccio si fonda sul fatto che il numero di persone che prendono parte a cause collettive dinanzi ai tribunali interni, non è affatto senza significato dal punto di vista del danno morale che può essere sofferto da ciascuno di essi come conseguenza della eccessiva durata di siffatte cause, quando lo si compari al danno morale che potrebbe essere patito da una persona che abbia dato inizio isolatamente ad una medesima causa. L'appartenenza ad un gruppo di persone che hanno deciso di adire una giurisdizione sulla base di un medesimo fondamento giuridico o di fatto implica che essi condivideranno tanto i vantaggi quanto gli svantaggi della causa collettiva.

In oltre, nel caso di cause collettive gestite e coordinate dal medesimo rappresentante legale, ciascun ricorrente dovrà affrontare dei costi e delle spese normalmente inferiori ai costi e alle spese da sostenere nel caso di singole cause individuali, e ciò facilita l'accesso alla giustizia. Similmente, il raggruppamento dei ricorsi consente ai tribunali di riunire le cause connesse e ciò consente una buona e spedita amministrazione della giustizia. Tali procedure, quindi, presentano dei vantaggi che non possono non essere presi in considerazione (cfr., *mutatis mutandis*, *Scordino c. Italia* (No. 1) [GC], n. 36813/97, § 268, ECHR 2006-...).

30. D'altro canto, le caratteristiche proprie delle azioni a carattere collettivo possono a loro volta fare insorgere nelle parti interessate la legittima aspettativa che lo Stato si mostri particolarmente diligente nel trattare il loro caso. Conseguentemente, ritardi ingiustificati in tale ambito sono in grado di aggravare i pregiudizi eventualmente sofferti.

31. La Corte evidenzia, ulteriormente, che un elemento particolarmente rilevante al fine della quantificazione del danno morale eventualmente subito è rappresentato dalla posta in gioco della controversia. Quanto più tale posta in gioco è importante per la situazione personale di ciascun



ricorrente, tanto maggiori saranno l'angoscia, la frustrazione e l'incertezza che questi ultimi saranno costretti a subire (cfr. il paragrafo 27 più sopra).

32. In ultimo luogo la Corte ricorda che nell'esercizio dei poteri conferiti dall'art. 41, essa gode di un certo margine di discrezione come chiarito dall'aggettivo « equo » e dalla frase « se necessario » (cfr. *Guzzardi c. Italia*, sentenza del 6 novembre 1980, Serie A n. 39, p. 42, § 114). In siffatta situazione, e fatto salvo il caso in cui essa giunga alla conclusione che la constatazione della violazione costituisca già di per sé una sufficiente forma di equa soddisfazione per il danno morale patito, la Corte deve assicurarsi che la somma accordata sia ragionevole in relazione alla gravità della violazione constatata. In particolare, nella sua valutazione, la Corte deve tenere in debito conto delle somme già accordate in casi simili e nel caso di cause collettive, del numero dei ricorrenti e dell'ammontare complessivo riconosciuto a costoro.

**(b) L'applicazione dei criteri al caso di specie**

33. La Corte evidenzia che di tutti gli elementi che possono essere presi in considerazione ai fini della quantificazione del danno morale patito nel caso in esame, alcuni implicano una riduzione, altri un aumento, della somma complessiva da accordare.

34. In relazione agli elementi che spingono verso una riduzione della somma, la Corte evidenzia, in primo luogo, che i novantuno ricorrenti avevano avviato insieme la causa in questione dinanzi ai tribunali amministrativi interni per contestare la legittimità di un atto amministrativo. Pertanto, essi non hanno presentato domande separate dinanzi ai tribunali amministrativi, ma perseguivano tutti il medesimo obiettivo finalizzato ad ottenere l'annullamento dell'atto contestato. In secondo luogo, in una azione concernente la richiesta di annullamento di un atto amministrativo, il numero dei richiedenti non può in alcun modo influire sul risultato della procedura che riguarda in modo esclusivo la legittimità dell'atto amministrativo contestato. La Corte considera, pertanto, che in modo del tutto analogo a quanto avviene in quelle procedure civili in cui gli attori depositano insieme delle domande di indennizzo individuali, l'obiettivo comune della presente controversia è di natura tale da attenuare l'angoscia e l'incertezza derivante dal suo irragionevole protrarsi.

35. In relazione agli elementi che spingono verso un aumento della somma, la Corte ritiene che debbano essere presi in considerazione, quelli che seguono. È incontestabile che la posta economica in gioco nella presente controversia, piuttosto che diretta, sia meramente implicita. In effetti, l'unico scopo della richiesta di annullamento risiede nella contestazione della legittimità dell'atto amministrativo in questione.

Ciononostante, i ricorrenti già altre volte avevano avviato dinanzi alle giurisdizioni amministrative azioni tendenti al risarcimento del danno per il mancato pagamento del lavoro straordinario da parte della struttura ospedaliera in questione. L'ammontare complessivo reclamato da ciascun ricorrente non è insignificante; esso oscilla tra i 15 000 ed i 20 000 Euro. La Corte considera, pertanto, che la posta in gioco nella controversia, il cui risultato poteva incidere sulla decisione dei tribunali amministrativi in merito alle azioni di risarcimento danni, era di natura tale da accrescere il pregiudizio sofferto dai ricorrenti a causa del irragionevole protrarsi della procedura.

36. Considerato quanto sopra esposto, la Corte ritiene che il prolungamento della controversia in esame oltre un « termine ragionevole » abbia causato senza dubbio ai ricorrenti un danno morale certo che giustifica la concessione di un indennizzo. La Corte prende in considerazione, altresì, il numero dei ricorrenti, la natura della violazione accertata nonché la necessità di fissare le singole somme in modo che l'ammontare complessivo sia in linea con la sua giurisprudenza e sia ragionevole in relazione alla posta in gioco nella controversia. Sulla base delle precedenti considerazioni, e decidendo in base ad equità, la Corte riconosce a tale titolo la somma di 3 500 Euro a ciascun ricorrente, più ogni altra somma eventualmente dovuta a titolo di imposta.

## **B. Costi e spese**

### *1. La sentenza della camera*

37. La camera ha riconosciuto ai ricorrenti la somma complessiva di 1500 Euro per i costi e per le spese, più ogni altra somma eventualmente dovuta a titolo di imposta.

### *2. Argomenti delle parti*

#### **(a) I ricorrenti**

38. I ricorrenti reclamano la totalità dei costi e delle spese sostenute sia nel corso dei procedimenti interni sia nei procedimenti dinanzi la camera e la Grande Camera. Dinanzi la camera, i ricorrenti hanno depositato dieci fatture per un totale di 29 120 Euro, senza operare alcuna distinzione tra procedure dinanzi le corti interne e quella dinanzi la Corte. Al contrario, i ricorrenti non hanno presentato alcun documento giustificativo per quanto concerne i costi e le spese sostenute dinanzi la Grande Camera.

#### **(b) Il Governo**

39. Il Governo non si è pronunciato su tale questione.

3. *La valutazione della Corte*

40. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, è possibile ottenere il rimborso dei costi e delle spese ai sensi dell'art. 41, solo nella misura in cui siano dimostrate la realtà, la necessità e la ragionevolezza del loro importo. In più, le spese legali possono essere recuperate solo nella misura in cui esse attengano alla violazione accertata. (cfr., per esempio, *Beyeler c. Italia* (equa soddisfazione) [GC], n. 33202/96, § 27, 28 maggio 2002, e *Sahin c. Germania* [GC], n. 30943/96, § 105, ECHR 2003-VIII).

41. Alla luce delle considerazioni che precedono, e per i motivi indicati dalla camera, la Corte accorda ai ricorrenti congiuntamente la somma già riconosciuta loro dalla camera, e cioè 1500 Euro, più ogni altra somma eventualmente dovuta a titolo di imposta.

**C. Interessi moratori**

42. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora in base al tasso marginale di interesse della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE

1. *Dichiara*, all'unanimità, che vi sia stata violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione;
2. *Dichiara*, con quindici voti a favore e due contro,
  - (a) che lo Stato convenuto debba versare a ciascuno dei ricorrenti, entro il termine di tre mesi, la somma di Euro 3500 (tremilacinquecento) a titolo di danno morale e la somma di Euro 1500 (millecinquecento) congiuntamente a tutti i ricorrenti per i costi e le spese, più ogni altra somma eventualmente dovuta a titolo di imposta;
  - (b) che dal momento dello spirare di tale termine e fino al pagamento, tale importo sarà maggiorato di un interesse semplice calcolato in base al tasso corrispondente a quello di interesse ufficiale marginale della Banca centrale europea applicabile in tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
3. *Rigetta*, all'unanimità, per il resto la richiesta di equa soddisfazione

Redatta in inglese e in francese e resa in pubblica udienza presso il Palazzo dei diritti umani, in Strasburgo, il 15 febbraio 2008.

Vincent Berger  
Giureconsulto

Jean-Paul Costa  
Presidente

Alla presente sentenza sono allegate, conformemente con quanto stabilito dall'art. 45 § 2 della Convenzione e dall'art. 74 § 2 del Regolamento, l'esposizione delle seguenti opinioni separate:

- opinione concorrente del giudice Bratza alla quale si unisce il giudice Rozakis;
- opinione parzialmente dissenziente dei giudici Zupančič e Zagrebelsky.

J.-P.C  
V.B.

## OPINIONE CONCORRENTE DEL GIUDICE BRATZA ALLA QUALE SI UNISCE IL GIUDICE ROZAKIS

Sebbene sia d'accordo con il risultato cui è pervenuta la maggioranza della Grande Camera nel caso in esame ed in quello ad esso collegato *Kakamoukas e altri c. Grecia*, preferisco motivare sinteticamente la mia posizione con mie proprie parole.

Il punto di partenza per l'esame della questione sollevata nei due casi, non può che essere lo stesso art. 41. Come si evince dalla terminologia di siffatta disposizione, non soltanto la concessione al ricorrente da parte della Corte di una riparazione pecuniaria o di altro tipo in caso di violazione della Convenzione è una misura che riguarda l'apprezzamento della Corte, ma qualsiasi indennizzo concesso alla parte lesa deve essere « equo ». Nell'ipotesi in cui il pregiudizio arrecato comporti un danno morale, tale aggettivo implica che qualsiasi somma accordata debba rispecchiare la natura del diritto convenzionale violato, la gravità della violazione constatata e le conseguenze che da essa sono scaturite per il ricorrente.

Ogni qual volta viene constatata la violazione dell'articolo 6 della Convenzione a causa della durata irragionevole di una procedura interna, è prassi abituale della Corte quella di riconoscere alla parte vittoriosa una riparazione pecuniaria che compensi la frustrazione, l'angoscia e i patemi arrecati dalle inaccettabili lungaggini procedurali imputabili alle corti e ai tribunali nazionali. Nel caso in cui il ricorrente sia un individuo singolo o membro di un piccolo gruppo di persone parti della medesima procedura interna, la concessione di un'equa soddisfazione non pone particolari problemi. In tali casi, la Corte decidendo « in equità », accorda in linea di principio una somma che tiene conto della durata globale della procedura, del numero di gradi di giurisdizione che sono stati attraversati, della misura con cui il ricorrente abbia contribuito alla durata complessiva della stessa; la Corte tiene conto altresì delle somme concesse in cause analoghe e intentate contro il medesimo Stato, o i medesimi Stati, e tutto ciò al fine di assicurare per quanto possibile una certa coerenza di approccio.

Tuttavia, quando, come avviene nel caso di specie, la doglianza relativa alla irragionevole durata di una procedura risulti depositata da un grande numero di persone tutte parti della medesima azione civile, entra in gioco un elemento supplementare; sarebbe a dire quello relativo alla proporzionalità della somma complessiva accordata. In effetti, sebbene sia vero che ad essere oggetto della violazione è pur sempre il diritto individuale garantito dalla Convenzione, è altrettanto innegabile che l'ammontare complessivo della somma accordata in siffatte situazioni in applicazione dell'art. 41 non deve risultare sproporzionato rispetto alla natura e alla gravità della violazione constatata, nonché rispetto al fatto che la violazione rilevata riguarda la durata eccessiva di un'unica procedura.

L'importanza di salvaguardare tale principio giustifica la sostanziale riduzione della somma che sarebbe stata concessa a ciascun ricorrente nel caso in cui esso fosse stato l'unica parte della controversia o membro di un ristretto gruppo di persone ricorrenti.

Secondo il mio punto di vista una somma come quella che era stata accordata dalla camera, più di 630 000 Euro per compensare la durata irragionevole di un'unica istanza, disconosce il principio della proporzionalità della somma complessiva accordata e richiede di essere sensibilmente ridotta.

I ricorrenti sostengono che non ci sarebbe alcun motivo per accordare meno di quanto la Corte avrebbe loro concesso nel caso in cui essi fossero stati sul piano interno l'unica parte processuale. Essi aggiungono inoltre che una riduzione dell'indennizzo a causa del numero di ricorrenti rappresenterebbe un segnale negativo per quelle persone che, parti di cause collettive dinanzi le giurisdizioni interne, intendano adire in futuro la Corte: essi sarebbero indotti, infatti, ad adire individualmente la Corte anziché di depositare un unico ricorso cumulativo.

Non posso condividere nessuna di queste tesi. Per quanto riguarda la prima tesi, come correttamente evidenziato dalla sentenza considerevoli vantaggi derivano tanto per i ricorrenti quanto per una buona amministrazione della giustizia dal fatto di presentare un'unica causa collettiva piuttosto che tante doglianze identiche nel quadro di procedure distinte tra loro. Invero, tanto la suddivisione delle responsabilità nella gestione della procedura, quanto il risparmio delle spese sostenute da ciascun ricorrente, che normalmente conseguono dal fatto di essere parte di una procedura collettiva gestita e coordinata da un unico gruppo di rappresentanti legali, costituiscono degli innegabili vantaggi che la Corte non può non prendere in considerazione quando deve valutare il livello di frustrazione, di angoscia e di patemi che le lungaggini procedurali hanno causato ai diversi ricorrenti.

Analogamente, non sono affatto convinto dalla tesi poco realistica secondo la quale una riduzione della somma che sarebbe al contrario accordata, indurrebbe i ricorrenti parti di una medesima procedura sul piano nazionale a depositare dei ricorsi separati dinanzi alla Corte, con la conseguenza aumentarne il carico di lavoro. In effetti, come ben testimoniato dalla sua prassi giurisprudenziale, nel caso in cui si presentasse siffatta ipotesi, la Corte procederebbe d'ufficio alla riunione dei differenti ricorsi per ragioni di economia e di efficienza processuale e non saranno comunque accordate somme superiori.

I punti di vista relativamente al se le somme concesse dalla Grande Camera siano tali da assicurare il giusto bilanciamento tra la necessità di indennizzare i differenti ricorrenti per una violazione dei diritti garantiti loro dalla Convenzione e quella di salvaguardare la proporzionalità della somma

globale, possono essere ovviamente differenti; per quanto mi riguarda ritengo congrue le somme concesse in base ad equità dalla maggioranza.

## OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEI GIUDICI ZUPANČIČ E ZAGREBELSKY

(traduzione)

Nostro malgrado, non possiamo condividere la posizione della maggioranza dei giudici relativamente alla applicazione dell'art. 41 della Convenzione, una volta constatata l'esistenza di una violazione del diritto alla durata ragionevole delle procedure oggetto della presente controversia.

Il punto di diritto che si è posto dinanzi la Grande Camera consiste nell'interrogativo riguardante se la presenza di gran numero di ricorrenti debba essere incluso tra i criteri da utilizzare per quantificare l'ammontare dell'indennizzo da concedere a titolo di danno morale.

La maggioranza ha risposto in modo affermativo a tale interrogativo (cfr. il paragrafo 29 della sentenza) riconoscendo che «un numero elevato di partecipanti avrà molto probabilmente un impatto sull'ammontare dell'equa soddisfazione da accordare a titolo di danno morale», che «il numero di persone che prendono parte a cause collettive dinanzi ai tribunali interni, non è affatto senza significato dal punto di vista del danno morale che può essere sofferto da ciascuno di essi come conseguenza della eccessiva durata di siffatte cause, quando lo si compari al danno morale che potrebbe essere patito da una persona che abbia dato inizio isolatamente ad una medesima causa», e che «l'appartenenza ad un gruppo di persone che hanno deciso di adire una giurisdizione sulla base di un medesimo fondamento giuridico o di fatto implica che essi condivideranno tanto i vantaggi quanto gli svantaggi della causa collettiva».

Seguendo una prassi che a noi pare discutibile, la sentenza non esplicita il ragionamento che ha condotto alla quantificazione della somma accordata (e ancor meno essa si sofferma sulla questione relativa al se l'indennità debba essere la medesima per ciascuna vittima della violazione); l'importanza del nuovo criterio, che ha condotto ad una riduzione sostanziale dell'indennizzo rispetto alla prassi della Corte, è di tutta evidenza.

Tuttavia, a nostro avviso non sussiste alcuna ragione di ordine psicologico o di altro tipo che sia in grado di giustificare la dichiarazione di principio adottata dalla grande Camera. Né ci pare che si possa individuare, nella situazione in esame, alcun collegamento, o analogia, con il sistema delle *class actions* e con i criteri utilizzati in tale sistema ai fini della quantificazione della somma (relativa al danno materiale) da accordare a ciascuna delle parti vincitrici. A noi pare, piuttosto, che qualunque sia il numero delle vittime, ognuna di queste debba essere indennizzata, «se del caso» per le conseguenze derivanti dalla violazione di cui è stata vittima. L'equa soddisfazione è correttamente prevista dall'art. 41 al fine di risarcire la vittima di una violazione fin tanto che ciò sia possibile. La posta in gioco



nella procedura dinanzi le corti nazionali e le sue conseguenze sulla persona del ricorrente sono ai nostri occhi gli elementi determinanti da prendere in considerazione

In questo ordine di idee, a noi pare che non ci sia alcun motivo di prendere in considerazione la somma complessiva accordata ai ricorrenti per operare una riduzione che pesa su ogni vittima (cfr. paragrafo 32).

Detto questo, si può ben comprendere che la Corte sia preoccupata dall'enormità della somma che si sarebbe venuta a determinare se non si fosse proceduto con una riduzione. Tuttavia, a nostro avviso tale problema è la conseguenza inevitabile di diversi aspetti criticabili della prassi della Corte relativamente all'applicazione dell'art. 41 nel caso di violazione del diritto alla durata ragionevole dei processi. Ciò vale in relazione alla presunzione quasi automatica che esista un danno morale, senza che sia fornita alcuna prova a tal fine; ciò vale anche in relazione all'utilizzo di criteri di calcolo matematici che tengono conto della durata globale della procedura, ivi inclusi il periodo di tempo riconosciuto come conforme al principio della durata ragionevole; ciò vale, infine, in relazione all'impiego in materia di categorie risarcitorie che non sono in alcun modo rapportate con la prassi che la Corte adotta nel caso di violazioni che cagionano sofferenze ben più gravi per le vittime (art. 2, 3, 8, 10, ecc.).

Secondo il nostro punto di vista piuttosto che intervenire *ex post* introducendo un criterio nuovo ed altamente discutibile, la Corte dovrebbe intervenire *ex ante* sulle cause che sono all'origine delle conseguenze che essa ha cercato di scongiurare.

**APPENDICE****Lista dei ricorrenti**

1. Iriini ARVANITAKI-ROBOTI
2. Panagiotis ALFARAS-MELAINIS
3. Aikaterini APOSTOLOPOULOU-TSAFOU
4. Konstantinos VASSILIOU
5. Emmanouil VAÏDAKIS
6. Emmanouil VAÏKOUSIS
7. Niki VASILOGIANNAKOPOULOU-ANZAOU
8. Grigoris VERYKOKAKIS
9. Varvara-Georgia VLACHOPOULOU-SFYRA
10. Eleftheria GALANAKI-KOUTSOURELAKI
11. Ioannis GEORGILAS
12. Kritolaos DASKALAKIS
13. Dimitrios DIMITROGLOU
14. Anastasia DIAMANTOPOULOU
15. Spyros DRAKOPOULOS
16. Nikolaos EXARCHOS
17. Epaminondas ZAKYNTHINOS
18. Gérard-Louis JULLIEN
19. Penelope ILIADOU-KAPSALOPOULOU
20. Alfredos THEODOROU
21. Lazaros IOSIFIDIS
22. Vassilis KADAS
23. Kyriakos KALOGERAKIS
24. Christina KANDARAKI-SFARNA
25. Vassiliki KANELLOPOULOU
26. Dimitrios KARAMITSOS
27. Aristotelis KATSAS
28. Serafim KLIMOPOULOS
29. Evaggelos KOKKINAKIS
30. Athanasios KOLIOS
31. Vassilios KOMBOROZOS
32. Chrysostomos KONTAXIS
33. Despina KOROLANOGLOU
34. Ioannis KOUTSOUVELIS
35. Anastasia KRITHARA-KAFKIA
36. Georgios KONSTANTINOY
37. Koula KONSTANTINOY
38. Georgios KONSTANTINIDIS
39. Sophia LAMBROPOULOU-STAVROPOULOU

40. Konstantina LARIOU-MARGARI
41. Maria MATHIOUDAKI-AMARANTOU
42. Dimitrios MALOVROUVAS
43. Gerasimos MANTZARIS
44. Athanasios MASOURAS
45. Theodoros MAVROMATIS
46. Chrysanthi MITSOULI-MENTZIKOF
47. Dimitrios MINTZIAS
48. Maria MOUTSOPOULOU-MARAGGOU
49. Sotirios BARATSI
50. Nikolaos BONTOZOGLOU
51. Petros DADIS
52. Aikaterini PANTELIDAKI-VASSILIOU
53. Georgios PAPAGEORGIOU
54. Konstantinos PAPAGIANNAKOS
55. Emmanouil PAPADAKIS
56. Vassilios PAPADAKOS
57. Alexandros PAPAKONSTANTINO
58. Spyridon PAPANDREOU
59. Marios PARARAS
60. Georgios PARASKEVAS
61. Eleni PLESIA-GIAKOUMELOU
62. Christos PEPPAS
63. Konstantina PETRAKI
64. Prokopis PIPIS
65. Ersi PITSIGAVDAKI
66. Marinos PITARIDIS
67. Ioannis POULANTZAS
68. Athanasios PREKATES
69. Athanasios RAÏTSOS
70. Georgios REKOUMIS
71. Antonios SALMANIDIS
72. Florentia SOTSIU-KANDILA
73. Ilias SOURTZIS
74. Epaminondas STATHIS
75. Michail STOKOS
76. Eleni STOFOROU
77. Evaggelos SYGGOUNAS
78. Christos SYRMOS
79. Georgios TSAOUSIS
80. Ioannis TSERONIS
81. Alexandra TSIROGIANNI
82. Konstantinos TSIROGIANNIS
83. Marina TSITSIKA

84. Dimitrios TSOUKATOS
85. Georgios FARMAKIS
86. Aggeliki FERTI-PASANTOPOULOU
87. Flora PHILIPPIDOU
88. Evaggelos CHATZIGIANNAKIS
89. Georgios CHATZIKONSTANTINOU
90. Nikolaos CHATZIS
91. Vassilios CHRISTIDIS